



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI, FINANZIARIE, DEI RAPPORTI GIURIDICI ATTIVI E PASSIVI E DELLE RISORSE UMANE FACENTI CAPO AL SOPPRESSO ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO DA TRASFERIRE ALL' ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE E AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 14, COMMI DAL 17 al 27. DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N.98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111, COME SOSTITUITO DALL'ART 22 DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214.

Su proposta

del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

sentito il Ministro degli Affari Esteri;

VISTO l'articolo 97 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha istituito il Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";



VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, contenente "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

VISTO l'articolo 14, commi dal 17 al 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ed in particolare i commi 26 e 26-bis, che dispongono il trasferimento all'ICE-Agenzia di un contingente massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso Istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli, l'individuazione delle risorse umane da trasferire all'Agenzia-ICE e al Ministero dello sviluppo economico e l'individuazione delle risorse strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso Istituto nazionale per il commercio con l'estero da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico mediante uno più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”;

VISTO l'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui prevede l'aumento da 300 a 450 unità del contingente massimo da trasferire all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;



VISTO il bilancio d'esercizio 2011 del soppresso Istituto nazionale per il commercio con l'estero, in allegato A al presente decreto;

VISTA la nota 31 maggio 2012 con la quale il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ICE-Agenzia ha fornito il fabbisogno di personale, distinto per qualifiche, aree e posizioni economiche, da destinarsi alla suddetta Agenzia, sia con riferimento alla iniziale dotazione, pari a 300 unità, sia per l'ipotesi di aumento della stessa a 450 unità;

CONSIDERATO che la ricognizione delle risorse di personale da trasferire viene operata tenendo conto dell'ordinamento professionale del comparto EPNE - Enti pubblici non economici - e che l'inquadramento nei ruoli dell'ICE-Agenzia e del Ministero dello sviluppo economico del personale trasferito avviene secondo le regole desunte dalla tabella di corrispondenza di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione previsto dall'art. 14, comma 26-*septies* del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

VISTO l'avviso del dirigente delegato del 4 giugno 2012, come integrato in data 15 giugno 2012, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per titoli, riservata al personale a tempo indeterminato del soppresso Istituto per il commercio estero, ai fini della individuazione del contingente da trasferire all'ICE-Agenzia;

VISTE le graduatorie redatte dalla Commissione esaminatrice distinte per qualifiche e posizioni economiche approvate con provvedimenti del dirigente delegato;

CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto necessario per avviare la piena operatività dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

RILEVATA la necessità di procedere alla ricognizione delle risorse strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi da trasferire all'ICE-Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico;

RITENUTA l'opportunità di trasferire all'ICE-Agenzia tutti i beni e i rapporti in essere funzionali alle attività istituzionali assegnate dalla legge istitutiva, prevedendo le eccezioni connesse al trasferimento al Ministero dello sviluppo economico del personale non assegnato al nuovo ente;

Sentito, per gli aspetti di competenza, il Ministro degli Affari Esteri;



DECRETA

CAPO I
OGGETTO

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto dispone il trasferimento all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ed al Ministero dello sviluppo economico delle risorse umane, strumentali, finanziarie e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

CAPO II
TRASFERIMENTO DELLE RISORSE UMANE E DEI RELATIVI RAPPORTI GIURIDICI
ATTIVI E PASSIVI

Art. 2
(Trasferimento delle risorse umane)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 è trasferito all'ICE-Agenzia il contingente di personale individuato nell'allegato B al presente decreto.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2013 è trasferito al Ministero dello sviluppo economico il contingente di personale individuato nell'allegato C al presente decreto.
3. Nei limiti dei contingenti di cui ai commi 1 e 2 ed in base all'ordine delle graduatorie approvate, il dirigente delegato alla gestione transitoria dell'ex-ICE provvede all'individuazione nominativa del personale trasferito.

Art. 3
(Rideterminazione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico)

1. In esito al trasferimento di cui all'articolo 2, la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico viene rideterminata in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente inquadrato; con successivo provvedimento sono apportate le corrispondenti modifiche alla



dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico rideterminata in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 4

(Rapporti giuridici attivi e passivi relativi al personale)

1. I rapporti giuridici attivi e passivi relativi al personale del soppresso Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), ivi compresi quelli derivanti dal contenzioso pendente, sono trasferiti all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane per la parte di personale assegnata alla suddetta Agenzia ed al Ministero dello sviluppo economico per la parte di personale assegnata al predetto Ministero.
2. I rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dal contenzioso giurisdizionale pendente, relativi al personale del soppresso Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) cessato dal servizio alla data del 31 dicembre 2012, sono trasferiti all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
3. I rapporti giuridici derivanti dall'erogazione di somme di denaro per finanziamenti, prestiti e mutui concessi al personale dal soppresso Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) sono trasferiti all'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
4. I debiti verso il personale maturati dal soppresso Istituto per il commercio con l'estero entro il 31 dicembre 2012 sono trasferiti all'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
5. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede al versamento all'INPS del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti e corrispondente alla partita debitoria iscritta nel bilancio di esercizio dell'ICE per il 2011, incrementata della quota maturata nell'anno 2012, come determinata con il rendiconto di cui all'articolo 9, comma 3.
6. L'ICE - Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane utilizza, nel rispetto delle previsioni di legge, le graduatorie vigenti del soppresso Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), in caso di fabbisogno di personale di pari qualifica, fermi i vincoli previsti in materia di assunzioni.

Art. 5

(Trattamento economico delle risorse umane trasferite)

1. Ai dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia-ICE è attribuito il trattamento economico disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei



ministeri, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 26-*octies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; i relativi atti sono adottati dai competenti organi del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia-ICE.

CAPO III
TRASFERIMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI, FINANZIARIE E DEI RAPPORTI
GIURIDICI ATTIVI E PASSIVI

Art. 6
(Risorse strumentali)

1. I beni immobili presenti sul territorio italiano e sul territorio estero, elencati nell'allegato "D" al presente decreto, di proprietà alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, del soppresso Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), sono trasferiti all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. L'immobile sede del soppresso Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) sito in Roma, via Liszt, n. 21, è acquisito al demanio statale.
2. I beni mobili, i beni immateriali, le attrezzature ed i sistemi informativi di proprietà del soppresso Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) presenti nelle sedi situate in Italia e all'estero del soppresso istituto, provvisoriamente individuati nell'allegato E al presente decreto, sono trasferiti all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; i beni strumentali utilizzati dal personale già operante presso le predette sedi assegnato alle sedi periferiche del Ministero dello sviluppo economico sono trasferiti al medesimo Ministero; l'individuazione di tali beni è operata con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 3.

Art. 7
(Risorse finanziarie)

1. Al funzionamento dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane si provvede con quota parte delle risorse finanziarie dei capitoli 2530 e 2532, iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2013 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Per il finanziamento dell'attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane, è attribuito all'ICE-Agenzia un contributo annuo stanziato sul capitolo 2535 iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2013 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.



3. In considerazione della riduzione patrimoniale conseguente alla previsione di cui all'art. 6, comma 1, ultima parte, del presente decreto, non formano oggetto di trasferimento all'ICE-Agenzia le poste debitorie verso il Ministero dello sviluppo economico del soppresso Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) per l'importo complessivo di € 45.405.000, costituite quanto ad € 1.448.000 dall'importo corrispondente ai Fondi di cui al decreto-legge n. 143 del 1998 per programmi relativi ai prodotti agroalimentari di qualità, quanto ad € 11.957.000 dagli importi corrispondenti ai Fondi relativi al Made in Italy ed ai desk anticontraffazione relativi alle annualità 2004, 2005 e 2006, come iscritti nel bilancio di cui all'allegato A al presente decreto sotto la voce "altri debiti" e quanto ad € 32.000.000 dall'importo corrispondente al contributo promozionale per l'anno 2011 trasferito e non utilizzato dal soppresso Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); non formano altresì oggetto di trasferimento all'ICE-Agenzia i disavanzi del soppresso Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE), provvisoriamente individuati nell'allegato *Ebis*. La quantificazione esatta di tali poste è operata con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 3.

Art.8

(Rapporti giuridici attivi e passivi)

1. I rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), come provvisoriamente individuati nell'allegato F, sono trasferiti all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
2. I rapporti giuridici derivanti dalla realizzazione di attività promozionali, dalla vendita di servizi di assistenza e dalle commesse privatistiche ed il connesso contenzioso giurisdizionale del soppresso Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), come provvisoriamente individuati nell'allegato G, sono trasferiti all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
3. Altri eventuali rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, non rientranti tra quelli indicati nel presente decreto o ad esso sopravvenuti, a qualsiasi titolo ricollegabili all'attività del soppresso Istituto nazionale per il commercio con l'estero, sono trasferiti all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, salvo che attengano al personale o a rapporti giuridici trasferiti al Ministero dello sviluppo economico in forza delle previsioni del presente decreto.
4. In considerazione di quanto previsto all'art. 6, comma 1, ultima parte, all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è garantita l'utilizzazione, quale sede, di parte dell'immobile sito in Roma, via Liszt, n. 21, secondo modalità da definirsi con successivi provvedimenti.



CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

(Chiusura della gestione transitoria)

1. Eventuali rapporti giuridici attivi e passivi esistenti non rientranti tra quelli indicati nel presente decreto o ad esso sopravvenuti, a qualsiasi titolo ricollegabili all'attività del soppresso Istituto nazionale per il commercio con l'estero, sono trasferiti all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, salvo che attengano al personale o a rapporti giuridici trasferiti al Ministero dello sviluppo economico in forza delle previsioni del presente decreto.
2. I beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi di cui agli allegati E, F e G al presente decreto, sono trasferiti nella disponibilità di ICE-Agenzia nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del 31 dicembre 2012. Le relative consistenze, alla data predetta, sono oggetto di definitiva ricognizione, con provvedimento adottato d'intesa tra il dirigente delegato alla gestione transitoria e il direttore generale dell'ICE-Agenzia; il provvedimento è allegato, quale parte integrante, al rendiconto della gestione del dirigente delegato alla gestione transitoria.
3. Il rendiconto della gestione transitoria è reso dal dirigente delegato che, a tal fine, si avvale del personale del soppresso Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); il predetto rendiconto, unitamente al parere del collegio dei revisori è approvato dal Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2013.
4. Il collegio dei revisori del soppresso Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) cessa dalle funzioni il 31 dicembre 2012, fermo restando l'obbligo di rendere il parere di cui al comma 3; A tal fine, dopo il 1° gennaio 2013 sono ammessi esclusivamente rimborsi per spese sostenute in ragione degli adempimenti di cui al medesimo comma 3.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore in data 1 gennaio 2013 e viene trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, **28 DIC. 2012**


Il Presidente del Consiglio dei Ministri




Il Ministro dello sviluppo economico.



Il Ministro dell'economia e delle finanze



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 110/2013
Roma, 15.1.2013
IL REVISORE


IL DIRIGENTE


Pres. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 14 FEB 2013
Reg. n. 2 Fog. n. 3